

che si prende il capitale del Monte accumulato dai vecchi maestri per servire quelli che andranno in pensione. Questo è un argomento a sensazione, ma che non ha valore.

Perciò io, salvo a parlarne meglio quando si discuterà l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Faudella, prego la Camera di respingere il secondo comma dell'emendamento.

ZANZI, *relatore della minoranza*. Per essere più preciso, io domando all'onorevole Faudella se è disposto ad accettare la modifica che io propongo.

PRESIDENTE. Questo si vedrà a suo tempo.

Intanto, metto a partito la proposta di emendamento della minoranza della Commissione all'articolo 8 che è così formulata: « Le pensioni dirette liquidate anteriormente al 1° maggio 1919 saranno aumentate di lire 1000 annue. I maestri e i direttori che abbiano prestato più di 25 anni di servizio, riceveranno inoltre per ogni anno eccedente i 25 un aumento complementare di lire 50 ».

Avverto che questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla maggioranza della Commissione.

BELOTTI PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI PIETRO. Se si potessero aggiungere a quest'emendamento le stesse disposizioni sul ricupero dell'onorevole Faudella, potrebbe passare benissimo, giacchè l'onorevole ministro ha dimostrato di essere longanime.

PRESIDENTE. Ne ripareremo allora. Vuol dire che se non sarà accettato l'emendamento presentato dalla minoranza della Commissione ella potrà sempre votare per l'articolo 9-bis proposto dall'onorevole Faudella.

Dunque, pongo a partito la proposta di emendamento che la Camera ha udito formulata dalla minoranza della Commissione, e non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Dopo prova e contro prova non è approvata).

Metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Agli iscritti e alle famiglie degli iscritti, che liquideranno la pensione a carico del Monte ai termini della presente legge,

non è dovuta l'indennità caro-viveri stabilita dai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, ma sarà soltanto corrisposta quella concessa dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827 ».

PIVA, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA, *relatore della maggioranza*. Qui occorre, per compietare e per coordinare il testo, dire così: « ma saranno soltanto corrisposte quelle concesse dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e dal decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 ».

PRESIDENTE. La sua è una semplice rettifica formale. Abbia la cortesia di leggere tutto l'articolo così come verrebbe coordinato.

PIVA, *relatore della maggioranza*. Ecco la formula definitiva dell'articolo 9:

« Agli iscritti e alle famiglie degli iscritti, che liquideranno la pensione a carico del Monte ai termini della presente legge, non è dovuta l'indennità caro-viveri stabilita dai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, ma saranno soltanto corrisposte quelle concesse dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dal decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

Veniamo agli articoli aggiuntivi.

Oltre quello che fu svolto dall'onorevole Faudella, ne abbiamo altri proposti dagli onorevoli De Angelis, Zanzi, e dalla minoranza della Commissione. Quello della minoranza della Commissione è così concepito:

« Nel caso in cui gli assegni liquidati in base alla presente legge risultassero inferiori a quelli che sarebbero spettanti in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, verrà corrisposta la differenza a titolo di indennità ».

Quello dell'onorevole De Angelis sottoscritto anche dall'onorevole Zanzi, è così formulato:

« Dopo l'articolo 9 aggiungere:

« Nel caso in cui gli assegni liquidati in base alla presente legge risultassero inferiori a quelli che sarebbero spettanti in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore, verrà corrisposta la differenza a titolo di indennità caro-viveri ».